



P9\_TA(2023)0418

## Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda (risoluzione)

**Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sul progetto di decisione del Consiglio, a nome dell'Unione, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (06600/2023 – C9-0247/2023 – 2023/0038M(NLE))**

(C/2024/4243)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06600/2023),
- visto l'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 9 luglio 2023,
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C9-0247/2023),
- vista la dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda <sup>(1)</sup> del 21 settembre 2007,
- visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra <sup>(2)</sup>, firmato il 5 ottobre 2016,
- vista la decisione del Consiglio (UE) 2022/1007 del 20 giugno 2022 sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra <sup>(3)</sup>,
- viste le direttive di negoziato del Consiglio dell'8 maggio 2018 per un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda,
- viste la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda (COM(2017)0469), presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017, e la valutazione d'impatto della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0289),
- vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2022 sull'esito del riesame della Commissione del piano d'azione in 15 punti in materia di commercio e sviluppo sostenibile <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 6.2.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 28.6.2022, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 132 del 14.4.2023, pag. 99.

<sup>(5)</sup> GU C 47 del 7.2.2023, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU C 346 del 27.9.2018, pag. 219.

<sup>(7)</sup> GU C 35 del 31.1.2018, pag. 136.

- vista la relazione finale del 13 marzo 2020 dal titolo "Trade Sustainability Impact Assessment in support of FTA negotiations between the European Union and New Zealand" (Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del commercio a sostegno dei negoziati ALS tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda), pubblicata dalla direzione generale del Commercio della Commissione <sup>(8)</sup>,
  - visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale <sup>(9)</sup> e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità <sup>(10)</sup>,
  - vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 giugno 2023 sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023)0020),
  - vista la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2022 dal titolo "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta" (COM(2022)0409),
  - vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066),
  - vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
  - visto il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 nel procedimento 2/15 <sup>(11)</sup>, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, richiesto dalla Commissione il 10 luglio 2015,
  - viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
  - vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, compreso l'accordo di Parigi del 2015,
  - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la sua risoluzione legislativa del 22 novembre 2023 <sup>(12)</sup> sul progetto di decisione,
  - visto il TFUE, in particolare gli articoli 91, 100, 168 e 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
  - visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0314/2023),
- A. considerando che l'UE e la Nuova Zelanda sono partner affini che condividono valori fondamentali, come il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, e che entrambe sostengono un sistema commerciale fondato su regole, il cui fulcro è l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); che entrambe le parti si sono impegnate a lottare contro i cambiamenti climatici e a proteggere i diritti sociali e sono vincolate dall'accordo di Parigi e dalle convenzioni dell'OIL;
- B. considerando che la Nuova Zelanda è situata nella dinamica regione indo-pacifica di importanza strategica; considerando che la Nuova Zelanda è membro dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico e dell'accordo di partenariato economico regionale globale, della cooperazione economica Asia-Pacifico e del quadro economico per la prosperità nella regione indo-pacifica;
- C. considerando che il valore degli scambi bilaterali di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda ammontava a 9 miliardi di EUR nel 2022 e che il valore degli scambi di servizi era pari a 3,5 miliardi di EUR nel 2021;

<sup>(8)</sup> Relazione finale – "Trade Sustainability Impact Assessment in support of FTA negotiations between the European Union and New Zealand" (Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità del commercio a sostegno dei negoziati ALS tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda), Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione C – Asia e America latina, Unità C2 – Asia meridionale e sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda, 13 marzo 2020.

<sup>(9)</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5).

<sup>(10)</sup> Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62).

<sup>(11)</sup> Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, EU:C:2017:376.

<sup>(12)</sup> Testi approvati, P9\_TA(2023)0417.

- D. considerando che la Nuova Zelanda è il 53° partner commerciale dell'UE per le merci; considerando che l'UE è il terzo maggiore partner commerciale della Nuova Zelanda per quanto riguarda le merci; che nel 2022 le esportazioni agricole verso la Nuova Zelanda hanno rappresentato l'11,5 % (722 milioni di EUR) delle sue esportazioni totali verso la Nuova Zelanda; che le esportazioni agricole hanno rappresentato il 64,9 % (1 822 milioni di EUR) delle sue esportazioni totali verso l'UE nel 2022;
- E. considerando che la Nuova Zelanda ha ricevuto 8,5 miliardi di EUR in investimenti esteri diretti dell'UE nel 2020, il che ha reso l'UE il secondo maggiore investitore in Nuova Zelanda;
- F. considerando che la valutazione dell'impatto economico eseguita dalla Commissione ha evidenziato come, per effetto dell'ALS, i flussi di investimenti dell'UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare dell'80 % e gli scambi bilaterali potrebbero crescere del 30 %; che l'aumento degli scambi commerciali offrirà opportunità economiche e genererà crescita economica per le aziende e i consumatori di entrambe le parti;
- G. considerando che la Nuova Zelanda è uno dei soli sei membri dell'OMC che non dispongono di un regime di accesso preferenziale al mercato con l'UE; che la Nuova Zelanda ha concluso accordi commerciali che garantiscono un accesso preferenziale al mercato a 8 dei suoi 10 principali partner commerciali coperti da regimi commerciali preferenziali;
- H. considerando che si tratta del primo accordo commerciale dell'UE allineato al nuovo approccio dell'UE al commercio e allo sviluppo sostenibile, che si basa sul principio della collaborazione e comprende disposizioni esecutive con sanzioni a cui ricorrere in ultima istanza in caso di violazione dell'accordo di Parigi e delle convenzioni fondamentali dell'OIL;
- I. considerando che il commercio aperto ed equo è uno dei quattro pilastri del piano industriale del Green Deal; che gli accordi commerciali dovrebbero essere in linea con il Green Deal dell'UE e che tale allineamento dovrebbe essere attentamente monitorato;
1. ritiene che l'accordo sia estremamente importante per le relazioni bilaterali tra l'UE e la Nuova Zelanda e per la promozione di un sistema commerciale fondato su regole e valori, in linea con il Green Deal europeo; ritiene inoltre che esso apporterà benefici che vanno oltre i vantaggi puramente economici;
  2. sottolinea l'importanza strategica dell'accordo nel contesto geopolitico attuale e lo ritiene un importante passo avanti verso l'ambizione dell'UE di approfondire le relazioni con la regione, come indicato nella risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti;
  3. accoglie con favore il fatto che l'accordo sia esaustivo ed economicamente equilibrato nonché l'accordo commerciale più ambizioso e progressivo finora concluso in relazione al capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; sottolinea che l'accordo realizza le priorità definite nelle risoluzioni del Parlamento del 25 febbraio 2016 e del 26 ottobre 2017; rileva che l'accordo prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie volto a garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi in esso contenuti, affinché le aziende, i lavoratori e i consumatori possano godere dei suoi benefici;
  4. accoglie con grande favore il fatto che l'accordo è il primo strumento del suo genere a integrare il nuovo approccio dell'UE al commercio e allo sviluppo sostenibile e a prevedere un livello senza precedenti di impegni in materia di ambiente e lavoro, per attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL ratificate dalle parti e l'accordo di Parigi; accoglie con favore la possibilità di ricorrere alle sanzioni commerciali in ultima istanza, nell'eventualità di violazioni gravi dell'accordo di Parigi e delle norme fondamentali dell'OIL; invita entrambe le parti a definire una serie di principi guida da considerare essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; chiede che siano definiti obiettivi e scadenze specifici a integrazione delle attività principalmente cooperative per conseguire pratiche sostenibili; si attende che la Nuova Zelanda compia progressi concreti, in tempi ragionevoli, verso la ratifica e l'efficace attuazione delle due convenzioni fondamentali dell'OIL (la n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e la n. 138 sul salario minimo), conformemente agli impegni sanciti nell'accordo; accoglie con favore il fatto che l'UE e la Nuova Zelanda abbiano deciso di riflettere la recente decisione dell'OIL di aggiungere la salute e la sicurezza sul lavoro alle norme fondamentali del lavoro, ove opportuno; accoglie con favore il fatto che l'accordo preveda un articolo sul commercio e la parità di genere nell'ambito del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; osserva che le parti sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di parità di genere previsti dalle convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite nel contesto dell'eliminazione della discriminazione delle donne nella vita economica e nell'occupazione; accoglie con favore la disposizione specifica sulla riforma delle sovvenzioni al commercio e ai combustibili fossili, così come sulla progressiva riduzione; invita le parti a intensificare l'impegno su tale questione presso l'OMC e a elaborare una tabella di marcia per l'attuazione che chiarisca le loro ambizioni bilaterali e gli sforzi congiunti nelle sedi internazionali pertinenti; si compiace del fatto che l'accordo liberalizzi i beni e servizi ambientali al momento della sua entrata in vigore e contenga un elenco di tali beni e servizi; chiede una revisione periodica e sistematica di tale elenco; sottolinea che l'UE e la Nuova Zelanda coopereranno per quanto riguarda l'economia circolare, la catene di approvvigionamento a deforestazione zero e la fissazione del prezzo del carbonio; sottolinea che l'accordo include una clausola di non regressione che vieta alle parti di indebolire, ridurre o non applicare le norme in materia di lavoro e ambiente per favorire il commercio; ritiene che l'ALS stabilisca un parametro di riferimento per il commercio sostenibile e che debba essere considerato la "regola d'oro" nei negoziati ALS attuali e futuri, nonché nelle relative revisioni;

5. accoglie con favore l'inclusione di un capo dedicato alla cooperazione economica e commerciale con i Māori, congiuntamente a disposizioni specifiche relative ai Māori in diversi punti dell'accordo, e sottolinea l'importanza di garantire che tutti i cittadini e tutte le aziende dell'UE e della Nuova Zelanda possano beneficiare delle opportunità commerciali e di investimento offerte dall'accordo;

6. ritiene che l'accordo creerà condizioni di parità per gli altri partner commerciali che hanno già concluso ALS con la Nuova Zelanda; rileva il livello elevato di liberalizzazione tariffaria previsto dall'accordo, che comporterà la soppressione del 100 % dei dazi neozelandesi sulle esportazioni dell'UE all'entrata in vigore dell'accordo e l'abolizione del 98,5 % dei dazi dell'UE sul commercio neozelandese dopo sette anni; osserva la natura controstagionale delle nostre rispettive produzioni agricole; ritiene che contingenti tariffari e periodi di transizione più lunghi tengano adeguatamente in considerazione la sensibilità di taluni settori agricoli europei; accoglie con favore il fatto che l'accordo limita l'importazione di carni bovine a quelle che soddisfano lo standard di massima qualità; invita la Commissione a monitorare attentamente la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli e a riferire in merito al Parlamento; accoglie con favore l'inclusione dei capi dedicati alle questioni sanitarie e fitosanitarie, ai sistemi alimentari sostenibili e al benessere degli animali e invita entrambe le parti a intensificare gli scambi sui risultati relativi alle pratiche agricole sostenibili; ricorda che la Nuova Zelanda ha proibito il trasporto di animali vivi via mare e che gli scambi in materia sono di particolare interesse per i futuri sforzi dell'UE volti a rafforzare le sue pratiche in materia di benessere degli animali;

7. accoglie con favore la protezione garantita dall'accordo ai nomi di 163 indicazioni geografiche (IG) di prodotti alimentari europei e all'elenco esaustivo delle IG di vini e bevande spiritose dell'UE (quasi 2 000); sottolinea che l'accordo prevede l'opzione di inserire ulteriori IG in futuro; osserva che l'accordo include anche disposizioni esaustive sulla proprietà intellettuale in materia di diritti d'autore, marchi e disegni e modelli industriali; accoglie con favore i progressi compiuti e ricorda che l'obiettivo ultimo rimane la protezione e l'applicazione efficaci da entrambe le parti;

8. ritiene che gli impegni in materia di accesso al mercato delle merci, data l'abolizione di dazi relativamente elevati su prodotti industriali come automobili e prodotti tessili, e gli impegni in materia di servizi, inclusi i servizi di consegna, di telecomunicazione, i servizi finanziari e i servizi di trasporto marittimo internazionale, possano incrementare significativamente gli scambi bilaterali; ritiene che l'accordo promuova la trasparenza e il ricorso a norme internazionali per facilitare l'accesso al mercato, salvaguardando al contempo i livelli di protezione che ciascuna parte ritiene appropriati; prende atto che l'accordo riafferma il diritto di ciascuna parte di regolamentare il perseguimento degli obiettivi politici legittimi; si compiace che la Nuova Zelanda abbia accettato i certificati di omologazione UE e le disposizioni dell'allegato relativo ai vini e alle bevande spiritose, che agevoleranno, rispettivamente, gli scambi nel settore dei veicoli e in quello del vino e delle bevande spiritose;

9. accoglie con favore che l'UE e la Nuova Zelanda apriranno reciprocamente i rispettivi mercati degli appalti al di là di quanto già previsto dall'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici; sottolinea che le imprese dell'UE potranno partecipare alle gare d'appalto del governo centrale e subcentrale neozelandese a parità di condizioni con le imprese locali; invita entrambe le parti ad adottare criteri di sostenibilità per i mercati degli appalti conformemente alle disposizioni dell'ALS;

10. rileva che l'accordo include un capo dedicato al commercio digitale, che garantirà la prevedibilità e la certezza del diritto nelle transazioni commerciali digitali e faciliterà i flussi transfrontalieri di dati, nel rispetto dell'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati e della vita privata; si compiace del fatto che l'accordo contribuirà a garantire un ambiente online sicuro per i consumatori e manterrà un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata nell'UE; accoglie con favore l'inclusione di articoli ambiziosi sulla protezione del codice sorgente e sul commercio senza supporto cartaceo;

11. sottolinea che la maggior parte delle aziende dell'UE e della Nuova Zelanda è costituita da piccole e medie imprese (PMI); accoglie con favore che l'ALS includa un capo specifico sulle PMI, che risponde alle esigenze specifiche di queste ultime e consentirà loro di trarre il massimo beneficio dall'accordo, in particolare grazie alle clausole con cui entrambe le parti si impegnano a garantire la trasparenza in relazione all'accesso al mercato e a condividere le informazioni pertinenti; chiede che ciascuna parte istituisca prontamente i punti di contatto e il mezzo digitale per le PMI, come un sito web specifico per le PMI, per consentire a queste ultime di accedere prontamente alle informazioni pertinenti sull'accesso al mercato;

12. invita le parti a istituire rapidamente i rispettivi gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e ad assicurarsi che siano in grado di funzionare correttamente e di contribuire attivamente all'attuazione dell'accordo, soprattutto per quanto riguarda gli impatti sulla sostenibilità;
  13. accoglie con favore il capitolo dedicato alle PMI; ritiene, tuttavia, dato che l'accordo di libero scambio è considerato un parametro di riferimento per i futuri accordi commerciali, che si possa fare di più per rispondere alle esigenze delle PMI e massimizzare i benefici che possono trarre dall'accordo; invita la Commissione a valutare l'efficacia di tutti i capi dedicati alle PMI negli accordi commerciali dell'UE, analizzando anche se essi rispondano alle esigenze delle PMI per trarre i massimi benefici dagli accordi e possano fungere da base per la futura formulazione di capi dedicati alle PMI negli accordi commerciali;
  14. ritiene che l'accordo sia pienamente in linea con la recente strategia europea per la sicurezza economica, in quanto fornisce un quadro nell'ambito del quale partner affidabili possono affrontare preoccupazioni comuni in materia di sicurezza fissando norme comuni elevate e offrendo diversificazione, che mira allo sviluppo sostenibile e funge da modello per altri partner affidabili;
  15. accoglie con favore l'accordo, che creerà maggiori opportunità di scambi commerciali sostenibili liberi ed equi tra l'UE e la Nuova Zelanda; chiede che il Parlamento europeo approvi l'accordo;
  16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.
-